



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 12 ottobre 2007

- 1) Ricorso C.C.S. CALCIO SANT'ELIA**
avverso decisioni merito gara Calcio Sant'Elia/Reggio Sud 2004 del 10.3.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Calabria del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 47 del 21.3.2007)
- ACCOLTO** annulla l'impugnata delibera e, per l'effetto, dispone la punizione della perdita della gara a fianco indicata per 0 – 3 a carico della società Reggio Sud.
Dispone altresì la trasmissione degli atti alla Procura Federale per competenza.
- 2) Ricorso CALC. GAETANO VINCENZO**
avverso la sanzione della squalifica inflittagli fino al 30.6.2012, con richiesta di preclusione, seguito gara di Calcio a Cinque – Torneo Tricolore N.C.R./Isol Level del 14.6.2007 (Delibera della Commissione Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 10 del 6.9.2007)
- NON LUOGO A PROVVEDERE**
- 3) RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE**
dell'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING del C.O.N.I. - ex art. 3, comma 4 delle Norme Sportive Antidoping - Procedimento disciplinare e Istruzioni relative all'attività dell'Ufficio di Procura Antidoping – relativa al procedimento disciplinare nei confronti del calciatore Totti Francesco
- La C.G.F., visti gli atti, dispone l'**ARCHIVIAZIONE** del procedimento ai sensi dell'art. 3 delle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I. – Procedimento Disciplinare e Istruzioni operative relative all'attività dell'Ufficio di Procura Antidoping .
- 4) Ricorso A.S. PRO BELVEDERE VERCELLI**
avverso la sanzione dell'ammenda di Euro 1.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara A.S. Pro Belvedere Vercelli/Rivolese 1906 del 23.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 26.9.2007)
- ACCOLTO** e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta.
- 5) Ricorso GELA CALCIO S.p.A.**
avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta calciatore DAIELLO Rocco, seguito gara Vigor Lamezia/Gela del 30.9.2007 (Delibera del Giudice
- RESPINTO**

Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 38/C del 2.10.2007)

- 6) Ricorso NOVARA CALCIO S.p.A.** Dato atto della **RINUNCIA**, per l'effetto dichiara estinto il procedimento.
avverso le sanzioni inflitte: dell'inibizione fino al 16.10.2007 al sig. Borgo Sergio; della squalifica per 1 giornata effettiva di gara al Dr. Fortina Giorgio; della squalifica per 2 giornate effettive di gara al Sig. Discepoli Gian Cesare, seguito gara Cittadella/Novara del 23.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 33/C del 25.9.2007)
- 7) Ricorso A.G. NOCERINA 1910 S.r.l.** **ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta al calciatore Ferrara a due giornate di squalifica.
avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitte al calciatore Ferrara Giancarlo seguito gara Nocerina/Adrano del 23.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 26.9.2007)
- 8) Ricorso A.C.F. MILAN** **INAMMISSIBILE** ai sensi dell'art. 37, comma 1 C.G.S. per mancata notifica alla controparte.
avverso decisioni merito gara A.C.F. Milan/Calcio Chiasiellis del 15.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 19 del 19.9.2007)
- 9) Ricorso A.C. SALO'** **RESPINTO**
avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore Martinazzoli Giovanni, seguito gara Trento/Salò del 30.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 28 del 3.10.2007)
- 10) Ricorso U.P.C. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO** **RESPINTO**
avverso la sanzione inflitta dell'ammenda di Euro 750,00 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. 19 del 19.9.2007)
- 11) Ricorso con procedimento d'urgenza CALCIO BRESCIA S.p.A.** **RESPINTO**
avverso la sanzione della squalifica per 1 giornata di gara inflitta al calciatore Tacchinardi Alessio, seguito gara Cesena/Brescia del 6.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 72 del 9.10.2007)

